

Fondazione comune Istituto clinico-terapeutico, Arlesheim

Regolamento d'investimento 2022

In vigore dal: 01.01.2022

L'articolo 5 e gli allegati entrano in vigore già il 31.12.2021

Art. 3 nuovo: Introduzione di esperti in materia di investimenti indipendenti

Art. 3: Adeguamento dei compiti e delle competenze del direttore

Art. 5: Adeguamento del metodo di calcolo (normativa su CP e TRST)

Art. 6: Valutazione degli immobili da parte di esperti esterni "periodicamente" anziché "ogni 4-5 anni"

Allegato 1: nuova strategia di investimento (decisione del Consiglio di fondazione 24.11.2021)

Allegato 2: nuovo indice di riferimento e nuovo benchmark (decisione del Consiglio di fondazione del 24.11.2021)

Allegato 3: votazione su Allegato 1

Allegato 4: eliminato. L'organizzazione degli investimenti è disciplinata negli articoli 3 e 4

Indice

1	Fondamenti.....	4
2	Direttive d'investimento.....	5
3	Compiti e competenze.....	6
4	Sorveglianza e rapporto.....	12
5	Riserve di fluttuazione del valore	12
6	Valutazione degli investimenti	13
7	Esercizio del diritto di voto	13
8	Disposizioni finali	14
	Allegato 1: Struttura strategica del patrimonio con fasce di oscillazione tattiche.....	15
	Allegato 2: Direttive d'investimento	17
	Allegato 3: Riserve di fluttuazione del valore	23

In esecuzione degli articoli 51 capoverso 2 lettera c, 53a e 71 LPP e degli articoli 49 e seguenti OPP 2, nonché visto l'articolo 36 del Regolamento della previdenza, il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento d'investimento:

1 Fondamenti

- 1.1 Il presente regolamento definisce gli obiettivi e i principi, l'organizzazione e la procedura per gli investimenti patrimoniali. Esso stabilisce le regole che trovano applicazione al momento dell'esercizio dei diritti degli azionisti della cassa pensioni e adotta i provvedimenti organizzativi adeguati per l'attuazione delle prescrizioni minime contenute negli articoli 48f - 48h OPP 2 (lealtà nell'amministrazione del patrimonio).
- 1.2 La gestione del patrimonio tiene conto unicamente degli interessi finanziari dei destinatari.
- 1.3 Il patrimonio è gestito in modo che
 - le prestazioni promesse possano essere versate in ogni momento secondo i termini;
 - la capacità di rischio dal profilo della politica d'investimento sia rispettata e, di conseguenza, sia garantita la sicurezza delle prestazioni promesse ai sensi dell'articolo 50 OPP 2;
 - nell'ambito della capacità di rischio sia conseguito un rendimento complessivo conforme al mercato (proventi correnti + variazione del valore). In tal modo si intende contribuire in una misura quanto più ampia possibile al mantenimento del valore reale delle prestazioni promesse.
- 1.4 La capacità di rischio della cassa dipende in particolare dalla situazione finanziaria (grado di copertura/riserva di fluttuazione del valore) e dalla struttura e stabilità dell'effettivo dei destinatari. Essa rappresenta un'importante base per la determinazione della strategia d'investimento.
- 1.5 Il patrimonio è
 - utilizzato principalmente per investimenti liquidi e ben negoziabili;
 - ripartito in diverse categorie d'investimenti, mercati, valute, rami e settori e utilizzato principalmente per investimenti liquidi e ben negoziabili;
 - utilizzato per investimenti che assicurano un rendimento complessivo conforme al mercato.

1.6 Tutte le designazioni di funzioni che figurano nel presente Regolamento d'investimento si riferiscono a entrambi i sessi.

2 Direttive d'investimento

2.1 Tutte le prescrizioni in materia d'investimenti e disposizioni legali, in particolare quelle della LPP, dell'OPP 2, nonché eventuali direttive delle autorità di vigilanza devono essere rispettate.

2.2 In base all'articolo 50 capoverso 4 OPP 2 (estensione delle possibilità d'investimento) sono ammessi scostamenti dei valori limite dell'OPP 2 nell'ambito del presente regolamento d'investimento. I principi della sicurezza e della diversificazione dei rischi (art. 50 OPP 2) devono essere osservati e il loro rispetto va motivato esaurientemente nell'allegato al conto annuale.

2.3 Nell'ambito delle disposizioni legali, la cassa adotta i principi strategici contenuti nel presente regolamento che sono commisurati ai suoi bisogni specifici e in particolare alla sua capacità di rischio. Tali principi sono concretizzati in forma di una strategia d'investimento. La strategia d'investimento definisce per ogni categoria d'investimento una posizione strategica normale, nonché le relative fasce di oscillazione tattiche. (Allegato 1).

2.4 Per la determinazione della struttura strategica del patrimonio devono essere considerate la capacità di rischio della cassa dal profilo della politica d'investimento, nonché le caratteristiche a lungo termine del rendimento e del rischio delle diverse categorie d'investimento.

2.5 Il conseguimento di guadagni a breve termine non è prioritario. La struttura tattica del patrimonio è orientata verso tendenze di mercato a medio termine. In tal modo si garantisce a lungo termine un rafforzamento durevole della redditività del patrimonio della cassa.

2.6 L'istituto di previdenza ha la forma di un istituto comune. I datori di lavoro affiliati perseguono obiettivi sociali e terapeutici e agiscono per lo più secondo ideali e principi di utilità pubblica. Per questa ragione, non entrano in considerazione investimenti in imprese di cui è risaputo che non osservano i principi economici elementari del bene comune.

2.7 Il presente regolamento d'investimento, la struttura strategica del patrimonio e le fasce di oscillazione tattiche devono essere verificate periodicamente o in caso di eventi straordinari. L'attuale strategia d'investimento e le fasce di oscillazione tattiche sono riportate nell'Allegato 1.

2.8 Per le singole categorie d'investimento possono essere emanate direttive specifiche. Queste ultime figurano in allegato al Regolamento d'investimento (Allegato 2).

3 Compiti e competenze

3.1 Direttive generali e lealtà

La direzione della cassa nel settore della gestione del patrimonio è organizzata secondo i seguenti tre livelli:

- il Consiglio di fondazione
- la Commissione d'investimento
- Esperti in materia d'investimenti indipendenti
- la Direzione
- l'amministratore del patrimonio / l'amministratore immobiliare

Le persone alle quali sono affidati l'investimento e l'amministrazione di patrimoni previdenziali dichiarano ogni anno in un attestato scritto se hanno beneficiato di vantaggi patrimoniali e, se del caso, quali sono. I regali bagatella e i doni usuali occasionali sino a un importo di rispettivamente 200 CHF nel singolo caso e 500 CHF per anno civile non sottostanno all'obbligo di pubblicazione.

Nell'ambito dell'esame ordinario del conto annuale, l'organo di revisione esamina l'esistenza di una dichiarazione in tal senso.

Partner contrattuali esterni della cassa pensioni devono confermare per scritto di aver preso conoscenza delle summenzionate regole di Corporate Governance.

3.2 Consiglio di fondazione

3.2.1 Descrizione dei compiti

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ Denominazione | Consiglio di fondazione |
| ▪ Descrizione della funzione | Organo supremo di decisione e sorveglianza |
| ▪ Titolari della funzione | Membri del Consiglio di fondazione |
| ▪ Funzioni subordinate | a) Commissione d'investimento
b) direttore |
| ▪ Presa delle decisioni | secondo il Regolamento d'investimento |

Il Consiglio di fondazione

- assume la responsabilità della gestione del patrimonio;
- fissa i principi e gli obiettivi dell'investimento del patrimonio nel quadro della normativa della LPP e dell'OPP 2;
- approva il regolamento d'investimento e la strategia d'investimento a lungo termine, nonché le direttive d'investimento e decide in merito a eventuali estensioni secondo l'articolo 50 capoverso 4 OPP 2;
- può delegare la competenza per l'attuazione della strategia d'investimento nell'ambito dei principi, degli obiettivi e delle direttive a comitati e ad amministratori patrimoniali e immobiliari interni ed esterni;
- può designare quale consulente del Consiglio di fondazione, della Commissione d'investimento e del direttore un esperto indipendente esterno in materia d'investimenti e approva i mandati;
- decide circa l'acquisto o la vendita di immobili a partire da 1'000'000 CHF, nonché in merito all'esecuzione di risanamenti a partire da 200'000 CHF per oggetto;
- approva gli amministratori del patrimonio e i centri di deposito con i quali la cassa collabora;
- può all'occorrenza emanare direttive supplementari sulla gestione di singole categorie d'investimento;
- sorveglia periodicamente l'attività d'investimento della Commissione d'investimento e dell'amministratore del patrimonio nell'ambito delle presenti direttive;
- controlla l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione secondo l'articolo 48g OPP 2;
- assicura che il direttore informi i destinatari almeno una volta all'anno sull'evoluzione degli investimenti patrimoniali;
- illustra nel rapporto annuale in modo esauriente un'eventuale ipotesi di estensione degli investimenti secondo l'articolo 50 capoverso 4 OPP 2;
- provvede affinché sia convenuto un disciplinamento trasparente con gli amministratori del patrimonio in materia di-;
- decide circa l'ammissibilità del prestito di titoli (Securities Lending).

3.3 Commissione d'investimento

3.3.1 Descrizione dei compiti

- Denominazione Commissione d'investimento
- Descrizione della funzione Organo centrale di direzione, coordinamento e sorveglianza della gestione del patrimonio
- Titolari della funzione a) membri del Consiglio di fondazione
b) direttore
- Funzioni subordinate a) Commissione d'investimento
b) direttore
- Presa delle decisioni Maggioranza semplice Ai fini della decisione dev'essere presente la maggioranza dei membri.

3.3.2 Compiti principali e competenze

- La Commissione d'investimento
- si costituisce da sé e si riunisce quando occorre;
- può all'occorrenza essere convocata in ogni momento da un membro;
- prepara le basi decisionali per la definizione o la modifica della strategia d'investimento a lungo termine;
- è responsabile della realizzazione della struttura strategica del patrimonio fissata dal Consiglio di fondazione all'interno delle fasce di oscillazione tattiche;
- propone al Consiglio di fondazione gli amministratori del patrimonio e i centri di deposito con i quali la cassa collabora;
- disciplina mediante incarichi amministrativi ben definiti e direttive d'investimento specifiche l'attività degli amministratori interni ed esterni del patrimonio;
- decide circa l'attribuzione delle risorse agli amministratori del patrimonio in sintonia con il piano degli investimenti approvato dal Consiglio di fondazione;

- sorveglia l'attività d'investimento e il relativo risultato e adotta se del caso provvedimenti correttivi, fermo restando che simili provvedimenti devono essere verificati in particolare quando il grado di copertura non supera più il 100 per cento;
- è responsabile della realizzazione della politica immobiliare fissata dal Consiglio di fondazione;
- presenta al Consiglio di fondazione proposte per l'acquisto e la vendita di immobili, nonché per gli investimenti volti ad aumentare il valore;
- sottopone al Consiglio di fondazione il preventivo immobiliare annuo e la politica in materia di canoni di locazione;
- propone al Consiglio di fondazione l'/gli amministratore/i immobiliare/i.

3.4 Esperti in materia d'investimenti indipendenti

3.4.1 Descrizione dei compiti

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ Denominazione | Esperti in materia di investimenti indipendenti |
| ▪ Descrizione della funzione | a) organo esecutivo del Consiglio di fondazione e della Commissione d'investimento

b) Partecipa alle riunioni della Commissione d'investimento |
| ▪ Titolare della funzione | è nominato dal Consiglio di fondazione |
| ▪ Supplente | è nominato dal Consiglio di fondazione |

3.4.2 Compiti principali e competenze

L'esperto in materia d'investimenti indipendente

- allestisce periodicamente un'analisi della capacità di rischio e calcola le riserve di fluttuazione di valore necessarie
- allestisce una proposta per la strategia d'investimento con fasce di oscillazione
- valuta periodicamente la performance degli amministratori del patrimonio e l'attività d'investimento in generale
- fornisce alla Commissione d'investimento supporto tecnico nella definizione e attuazione della strategia d'investimento
- è a disposizione del Consiglio di fondazione, della Commissione d'investimento e del direttore per tutte le questioni relative alla gestione patrimoniale
- esercita i diritti d'azionista come prescritto dalla Commissione d'investimento

3.5 Direttore

3.5.1 Descrizione dei compiti

- | | |
|------------------------------|--|
| ▪ Denominazione | Direttore |
| ▪ Descrizione della funzione | a) organo esecutivo del Consiglio di fondazione e della Commissione d'investimento
b) membro della Commissione d'investimento |
| ▪ Titolare della funzione | è nominato dal Consiglio di fondazione |
| ▪ Supplente | è nominato dal Consiglio di fondazione |

3.5.2 Compiti principali e competenze nell'ambito della gestione del patrimonio

Il direttore

- sorveglia il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari;
- è responsabile della pianificazione e del controllo della liquidità;
- è responsabile, nell'ambito delle presenti direttive e dei principi della Commissione d'investimento, dell'attribuzione delle risorse disponibili a destinazione degli amministratori del patrimonio;
- procede all'acquisizione di liquidità dai singoli amministratori del patrimonio secondo l'istruzione della Commissione d'investimento;
- rappresenta la cassa verso l'esterno riguardo agli interessi finanziari e di tecnica degli investimenti in particolare nei confronti degli amministratori del patrimonio;
- esige ogni anno da tutte le persone e istituzioni, cui sono affidati l'investimento e l'amministrazione, una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali personali (art. 48g OPP 2).

3.6 L'/gli amministratore/i patrimoniale/i

L'amministrazione del patrimonio è affidata solo a persone e istituzioni che soddisfano i requisiti previsti negli articoli 51b capoverso 1 LPP e negli articoli 48g–48l OPP 2. A questo riguardo occorre osservare la concretizzazione delle prescrizioni analogamente agli articoli 63–68 del Regolamento organizzativo.

L'amministrazione del patrimonio è affidata a un istituto che sottostà alla FINMA.

3.7 Conflitti d'interessi (art. 48h OPP 2)

Per evitare conflitti d'interesse tutti i contratti d'amministrazione del patrimonio devono essere approvati dal Consiglio di fondazione, fatto salvo l'articolo 48h capoverso 2 OPP 2.

3.8 I negozi giuridici con persone vicine sono ammessi se servono agli interessi finanziari di tutti i destinatari. Sono approvati singolarmente dal Consiglio di fondazione e presentati, insieme al conto annuo, all'organo di revisione. In presenza di negozi giuridici importanti con persone vicine, il Consiglio di fondazione richiede almeno due offerte alternative ed è responsabile di una valutazione oggettiva e trasparente delle stesse. Il processo decisionale dev'essere documentato, in modo che, nell'ambito della verifica annuale dei conti, l'organo di revisione possa procedere a un esame ineccepibile del conto annuo.

Gli amministratori del patrimonio sono responsabili della gestione del portafoglio di singoli segmenti di titoli nell'ambito di incarichi amministrativi chiaramente definiti. Nell'ambito di questi incarichi amministrativi vanno osservati i seguenti punti:

- obiettivo del mandato;
- Benchmark (di regola ponderazione neutrale con fasce di oscillazione tattiche);
- limitazione del rischio;
- investimenti ammessi;
- impiego di strumenti derivati (solo su base sempre coperta);
- metodo di calcolo della performance;
- flusso dei giustificativi;
- contenuto e frequenza del reporting;
- responsabilità e risarcimento danni;
- costi (elenco definitivo);
- retrocessioni;
- Securities Lending;
- inizio (termine transitorio) e scioglimento del mandato;

- diversi;
- rispetto della Carta ASIP e delle relative direttive specifiche.

3.9 L'amministratore immobiliare

L'amministrazione immobiliare è responsabile della gestione ottimale e della locazione degli immobili. Essa riferisce almeno annualmente sul rendimento e sullo stato degli immobili.

4 Sorveglianza e rapporto

Gli investimenti e il relativo rapporto devono essere costantemente sorvegliati.

Il direttore allestisce trimestralmente all'indirizzo della Commissione d'investimento e del Consiglio di fondazione un reporting/controllers. Quest'ultimo contiene spiegazioni in merito:

- al rispetto delle fasce di oscillazione tattiche;
- al rispetto delle direttive d'investimento;
- ai risultati d'investimento (portafoglio globale);
- all'evoluzione del grado di copertura

5 Riserve di fluttuazione del valore

Allo scopo di compensare le fluttuazioni del valore sul fronte degli attivi, come pure di garantire la necessaria remunerazione degli impegni, sono costituite nel bilancio commerciale sul fronte dei passivi riserve di fluttuazione del valore. L'ammontare dell'accantonamento è fissato tenuto conto dei rischi d'investimento assunti. Le riserve di fluttuazione del valore sono destinate a compensare i rischi propri del mercato (all'interno di un determinato orizzonte temporale) legati agli investimenti patrimoniali. Secondo Swiss GAAP FER 26, le riserve di fluttuazione del valore necessarie vanno calcolate sulla base di riflessioni economico-finanziarie ed eventi attuali (p. es. evoluzione del mercato dei capitali, allocazione di investimenti patrimoniali, strategia d'investimento, struttura ed evoluzione del capitale previdenziale e degli accantonamenti tecnici, rendimento auspicato e livello di sicurezza). Al riguardo occorre tenere in considerazione il principio della perennità.

La riserva di fluttuazione del valore che s'intende raggiungere è calcolata moltiplicando i valori strategici specificati nell'Allegato 1 (struttura dell'obiettivo per ciascuna categoria d'investimento) per la massa del rischio specificata nell'Allegato 3. Questo valore determinato viene moltiplicato per i capitali previdenziali e gli accantonamenti tecnici senza gli altri accantonamenti.

Il valore stimato figura in allegato al consuntivo annuale. Modifiche del valore vanno pure spiegate, tenuto conto di Swiss GAAP FER 26, nell'allegato del consuntivo annuale.

6 Valutazione degli investimenti

In linea di massima tutti gli attivi devono essere valutati secondo valori di mercato nel giorno di chiusura del bilancio. Sono determinanti i corsi accertati dai centri di deposito. Per il rimanente sono applicabili le disposizioni dell'articolo 48 OPP 2 e di Swiss GAAP FER 26.

Gli investimenti immobiliari diretti devono essere valutati periodicamente da un esperto esterno indipendente.

7 Esercizio del diritto di voto

7.1 Procedura

7.1.1 Il Consiglio di fondazione decide la procedura per l'esercizio dei diritti di voto e definisce concretamente l'esercizio degli stessi.

7.1.2 Si rinuncia di regola a una presenza diretta alle assemblee generali. Per esercitare concretamente i diritti di voto è possibile avvalersi dei servizi di rappresentanti indipendenti.

7.1.3 Nel rispetto di tali norme, la concretizzazione può essere delegata a un comitato d'investimento o preposto all'esercizio dei diritti di voto o a un consulente esterno per i diritti di voto.

7.1.4 I diritti di voto ed elezione derivanti dalle azioni direttamente detenute di società svizzere, che sono quotate in Svizzera o all'estero, sono esercitati sistematicamente nell'interesse degli assicurati. I diritti di voto possono essere esercitati anche per trattande per le quali non sussiste alcun obbligo di voto da parte dell'Istituto di previdenza in base alle condizioni quadro giuridiche.

7.1.5 Per investimenti collettivi, che non sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (art. 22 OReSA), ma che consentono l'alienazione di una preferenza di voto, l'organo competente può decidere liberamente se alienare la preferenza o rinunciare all'alienazione della stessa.

7.1.6 Il Securities Lending non è ammesso, se in tal modo è impedito l'esercizio dei diritti di voto.

7.2 Comportamento di voto

7.2.1 Per valutare le proposte la fondazione di previdenza del personale tiene conto dell'interesse a lungo termine degli azionisti. Lo sviluppo durevole dell'istituto di previdenza è di centrale importanza.

7.2.2 Gli interessi degli assicurati si considerano tutelati quando si procede a un'elezione o a una votazione soprattutto tenendo conto dell'interesse finanziario e a lungo termine degli azionisti della società. Si presta particolare attenzione a massimizzare a lungo termine il valore aziendale della società interessata. Nell'esercizio dei diritti di voto, gli organi decisionali tengono conto pertanto dei principi della redditività, della sicurezza, della liquidità e della sostenibilità (art. 71 LPP: principi dell'amministrazione del patrimonio).

7.2.3 I diritti di voto sono esercitati conformemente alle indicazioni del Consiglio di fondazione, se le proposte non sono in contraddizione con gli interessi degli assicurati e in particolare tengono conto di un orizzonte temporale a lungo termine.

7.3 Trasparenza

7.3.1 Il comportamento di voto è reso noto una volta all'anno in un rapporto riassuntivo all'attenzione degli assicurati.

7.3.2 Opposizioni o astensioni sono menzionate in modo dettagliato.

8 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1.1.2022. Esso sostituisce le disposizioni sinora vigenti. È rielaborato all'occorrenza dal Consiglio di fondazione.

Allegato 1: Struttura strategica del patrimonio con fasce di oscillazione tattiche

Patrimonio complessivo	Strategia d'investimento			Limiti singoli	Limiti OPP 2	
	Categoria d'investimento	Struttura finale	Fascia oscill., limite inferiore		Fascia oscill., limite superiore	sing ¹
Liquidità e crediti a breve termine	2%	0%	10%	10%	10%	
Obbligazioni CHF	13%	10%	25%	5%	10%	
Obbligazioni Valuta estera, Obbligazioni con copertura valutaria	10%	5%	20%	5%	10%	
Totale valori nominali	25%	15%	55%			
Azioni Svizzera	25%	10%	35%	5%	5%	
Azioni Estero	10%	5%	17.5%	2.5%	5%	
Immobili Svizzera	40%	10%	50%	9%	5%	30%
Totale beni materiali	75%	25%	100%			80%
Investimenti alternativi	0%	0%	15%			15%
Infrastruttura	0%	0%	10%			10%
Investimenti datore di lavoro	0%	0%	5%			5%
Totale investimenti alternativi	0%	0%	20%			15%

100%

¹ sing = limiti singoli

² cat = limiti per categoria

2 Fasce di oscillazione tattiche

I limiti inferiore e superiore delle fasce di oscillazione tattiche definiscono gli scostamenti massimi ammessi dalla struttura strategica finale. Si tratta al riguardo di punti d'intervento. Le quote di portafoglio devono muoversi fra il limite inferiore e quello superiore della fascia di oscillazione.

3.1 Estensione delle possibilità d'investimento secondo l'articolo 50 capoverso 4 OPP 2

Conformemente alle direttive d'investimento, le seguenti limitazioni d'investimento secondo la OPP 2 devono essere ampliate.

Limitazione per singoli immobili:

Quota massima: 9 %

Secondo l'OPP 2, quota massima 5%

3.2 Il Consiglio di fondazione ha modificato nel 2012 il suo concetto immobiliare innalzando la fascia superiore per gli immobili dal 30 al 50 per cento, per poter aumentare la quota di immobili affittati con canoni di locazione accessibili rispetto al patrimonio complessivo. Questa estensione delle direttive d'investimento conformemente all'OPP 2 figura in allegato al rendiconto annuo.

Allegato 2: Direttive d'investimento

1 Indice di riferimento (Benchmark)

Categoria	Indice
Liquidità	FTSE CHF 3-Mo Eurodeposit
Obbligazioni CHF	SBI ESG AAA-BBB TR
Obbligazioni FW hedged	Bloomberg MSCI Global Aggr. ex-CHF Sustainability hdg CHF
Azioni Svizzera	SPI ESG TR
Azioni Estero	MSCI World ex Switzerland ESG (nr)
Immobili Svizzera	Indice immobili KGAST
Investimenti alternativi	HFRX Global Hedge Fund hedged in CHF

2 Liquidità

Investimenti in depositi fissi devono essere operati solo presso banche con garanzia statale o con un rating di almeno A o di qualità equivalente. In caso di DOWNGRADING di una controparte al di sotto del rating minimo, la posizione dev'essere liquidata il più rapidamente possibile, ma al più tardi allo scadere della durata.

3 Obbligazione CHF (svizzere ed estere)

Qualità e negoziabilità:

Investimenti diretti in obbligazioni devono essere operati in prestiti quotati e ben negoziabili con un rating di almeno BBB- (S & P) o in prodotti analoghi. In caso di DOWNGRADING al di sotto di BBB- i titoli vanno venduti al più tardi entro tre mesi.

L'importo massimo in franchi per debitore ammonta al 5% degli investimenti patrimoniali. Fanno eccezione le obbligazioni della Confederazione.

Forma d'investimento:

Investimenti singoli e collettivi secondo l'articolo 56 OPP 2 sono ammessi. Stile

d'investimento: Il portafoglio può essere amministrato attivamente o secondo gli indici.

4 Obbligazioni Valuta estera

Qualità e negoziabilità:

Investimenti diretti in obbligazioni devono essere operati in prestiti quotati e ben negoziabili con un rating di almeno BBB- (S&P) o in prodotti analoghi. In caso di DOWNGRADING al di sotto di BBB- i titoli vanno venduti al più tardi entro tre mesi.

L'importo massimo in franchi per debitore ammonta al 5% degli investimenti patrimoniali.

Forma d'investimento:

Investimenti singoli e collettivi secondo l'articolo 56 OPP 2 sono ammessi.

Valute: in linea di massima sono permesse tutte le valute secondo l'indice Benchmark.

Garanzie valutarie: sono ammesse e possono rappresentare sino al 100% dell'impegno in valuta estera. A questo scopo possono essere effettuate operazioni su divise a termine.

Stile d'investimento:

Il portafoglio può essere amministrato attivamente o secondo gli indici.

5 Prestiti convertibili e a opzione

Prestiti convertibili e a opzione di debitori svizzeri ed esteri sono ammessi.

6 Azioni Svizzera

Qualità:

Tutti gli investimenti secondo l'universo Benchmark sono ammessi. Occorre badare a una diversificazione equilibrata.

Negoziabilità:

Si possono acquistare solo titoli quotati in borsa.

Forma d'investimento:

Investimenti singoli e collettivi secondo l'articolo 56 OPP 2 sono ammessi.

Stile d'investimento:

Il portafoglio può essere amministrato attivamente o secondo gli indici.

Sono possibili sia investimenti in prestiti convertibili con carattere di azione (opzione «in the money») sia in prestiti convertibili con carattere di obbligazione (opzioni «out of money»). I prestiti con carattere di azione sono assegnati alla quota delle azioni per la sorveglianza delle fasce di oscillazione.

L'importo massimo in franchi per società ammonta al 5% del patrimonio investito.

7 Azioni Estero

Qualità:

Tutti gli investimenti secondo l'universo Benchmark sono ammessi. Occorre badare a una diversificazione equilibrata.

Negoziabilità:

Si possono acquistare solo titoli quotati in borsa.

Garanzie valutarie: sono ammesse e possono rappresentare sino al 100% dell'impegno in valuta estera. A questo scopo possono essere effettuate operazioni su divise a termine.

Forma d'investimento:

Investimenti singoli e collettivi secondo l'articolo 56 OPP 2 sono ammessi.

Stile d'investimento:

Il portafoglio può essere amministrato attivamente o secondo gli indici.

L'importo massimo in franchi per società ammonta al 2,5% per società.

8 Immobili, fondi (investimenti diretti)

Occorre effettuare in particolare investimenti in immobili abitativi. Questi ultimi devono presentare almeno uno standard abitativo medio e devono essere situati all'interno della zona d'attività o di utenza dell'amministrazione della CP. La diversificazione per regioni è garantita mediante investimenti collettivi (fondazioni d'investimento).

Riguardo ai singoli oggetti occorre osservare soprattutto i seguenti criteri di valutazione:

- attrattiva dell'ubicazione;
- qualità della costruzione;
- adeguatezza della dotazione;

- mantenimento del valore e rendimento a lungo termine.

I seguenti strumenti d'investimento sono ammessi:

- acquisto di oggetti;
- costruzione di oggetti;
- acquisto di terreni da costruzione, se vi è la prospettiva di poter costruire un immobile in tempi prevedibili;
- co-proprietà e proprietà globale di oggetti;
- partecipazioni;
- quote di fondi;
- quote di fondazioni d'investimento.

9 Investimenti immobiliari collettivi

Investimenti collettivi secondo l'articolo 56 OPP 2 sono possibili. Il 10 per cento al massimo degli immobili possono essere investiti in investimenti immobiliari collettivi esteri.

10 Investimenti ipotecari

La Commissione d'investimento è incaricata di verificare e concludere operazioni ipotecarie.

Scopo:

L'ipoteca rappresenta per l'istituto di previdenza un investimento patrimoniale. Essa consente ai membri dell'istituto di previdenza di finanziare la proprietà d'abitazione per il fabbisogno proprio. Il tasso d'interesse è fissato dalla Commissione d'investimento.

Autorizzazione:

Per ottenere un'ipoteca dall'istituto di previdenza occorre soddisfare una delle seguenti condizioni:

- essere assicurato presso la fondazione di previdenza;
- beneficiare di una rendita dell'istituto di previdenza.
- Limite:
 - 60% del prezzo d'acquisto
 - L'importo massimo per un'ipoteca ammonta a CHF 200'000.

11 Impiego di strumenti derivati

In linea di massima gli investimenti della cassa hanno luogo in valori di base.

Strumenti finanziari derivati, come operazioni a termine (future, forward, swap) e opzioni sono impiegati solo a titolo complementare e, più precisamente, per garantire le posizioni esistenti o per costituire impegni in azioni, valute o interessi.

Nell'ambito di investimenti collettivi possono essere impiegati strumenti finanziari derivati.

Tutti gli impegni, che possono risultare dall'esercizio del diritto, devono essere coperti in ogni momento integralmente da liquidità (operazioni atte ad aumentare gli impegni) o da investimenti di base (operazioni atte a ridurre gli impegni).

La costituzione di un effetto leva (= assunzione occulta di crediti) e la vendita a vuoto di investimenti di base sono rigorosamente vietate.

Le direttive d'investimento (Allegato 1) devono essere rispettate.

Per le operazioni non standardizzate (OTC, opzioni coperte, ecc.) la controparte deve presentare almeno un Rating singolo A.

Le disposizioni dell'articolo 56a OPP 2 e le relative raccomandazioni specifiche dell'UFAS devono essere rispettate integralmente in ogni momento.

12 Investimenti alternativi art. 53, cpv. 1, lett. e) e cpv. 3 e 4 • Crediti

Una parte del patrimonio deve essere investita in investimenti alternativi. Con questa denominazione il Consiglio di fondazione intende il sostegno diretto a progetti e imprese nella forma di azioni, partecipazioni, mutui (crediti) ecc. La Fondazione investe le sue risorse finanziarie, possibilmente, in contesti di economia reale, tenuto conto di principi etici, sociali ed ecologici.

Nel dettaglio si tratta delle seguenti forme d'investimento:

crediti in forma di mutui, buoni di cassa e obbligazioni di cassa di imprese svizzere ed estere e di società immobiliari con o senza garanzia di pegno;

partecipazioni a società non quotate in Svizzera e all'estero in forma di azioni, quote di partecipazione e quote di cooperative;

partecipazioni a società e fondi immobiliari non quotati svizzeri ed esteri; partecipazioni a fondi svizzeri ed esteri (microfinance, fondi GLS).

Queste forme d'investimento sono gestite quale categoria d'investimento distinta e devono essere approvate dalla commissione d'investimento.

13 Mutui o investimenti presso il datore di lavoro

Investimenti presso il datore di lavoro sono possibili secondo le disposizioni dell'articolo 57 OPP 2, sempre che il grado di copertura della Fondazione superi il 105%.

Gli investimenti presso il datore di lavoro devono essere garantiti da pegno e non devono eccedere il 5% del patrimonio.

14 Prestito di titoli (Securities Lending)

Si rinuncia al prestito di titoli.

15 Mandati di amministrazione patrimoniale

I principi e le direttive summenzionate possono essere ulteriormente precisati o limitati nell'ambito di mandati di amministrazione patrimoniale.

Allegato 3: Riserve di fluttuazione del valore

Categoria d'investimento	Rischio
Liquidità, mercato monetario	0 %
Obbligazioni CHF	10 %
Obbligazioni valute estere nonché con copertura valutaria	15 %
Azioni Svizzera	15 %
Azioni Estero	20 %
Immobili Svizzera	5 %
Immobili Estero	10 %
Mutui ipotecari	5 %
Investimenti alternativi	20 %
Infrastruttura	20 %
Investimenti datore di lavoro	5 %